

**SETTORE PROGETTAZIONE OPERE  
PUBBLICHE**

**CONTRATTO D'APPALTO DA  
STIPULARSI A MISURA**

*(art.45, comma 7 R.G. d.P.R. 21/12/1999,  
n.554 e art.53, comma 4, del D.lgs. 163/2006)*

**Allegato alla D.D.**

		Euro
a)	Lavori a base d'asta	364.740,00
b)	Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza	11.280,62
1	<b>TOTALE</b>	<b>376.020,62</b>

c)	Somme a disposizione dell'amministrazione	
----	---	--

2	<b>TOTALE PROGETTO</b>	
---	------------------------	--

Impresa aggiudicataria	
	<b>P.IVA</b>

**INDICE**

**PREMESSA**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

- Articolo 1 Oggetto del contratto
- Articolo 2 Ammontare del contratto
- Articolo 3 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere
- Articolo 4 Condizioni generali del contratto obblighi dell'appaltatore

**TITOLO II**

**RAPPORTI TRA LE PARTI**

- Articolo 5 Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori
- Articolo 6 Penale in caso di ritardo
- Articolo 7 Proroghe
- Articolo 8 Programma di esecuzione dei lavori
- Articolo 9 Sospensioni o riprese dei lavori
- Articolo 10 Oneri a carico dell'appaltatore
- Articolo 11 Contabilità dei lavori
- Articolo 12 Liquidazione dei corrispettivi
- Articolo 13 Nuovi prezzi
- Articolo 14 Controlli
- Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo
- Articolo 13 Ritardo nei pagamenti
- Articolo 14 Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione
- Articolo 15 Specifiche modalità e termini di collaudo
- Articolo 16. Eccezioni dell'appaltatore - Riserve
- Articolo 17 Modalità di soluzione delle controversie
- Articolo 18 Garanzie per vizi e difetto dell'opera

Articolo 19 Fallimento dell'appaltatore

Articolo 20 Risoluzione e recesso

Articolo 21 Clausola arbitrale

**TITOLO III**

**ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI**

- Articolo 22 Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva
  - Articolo 23 Polizza assicurativa per RCT
  - Articolo 24 Divieto cessione del contratto
  - Articolo 25 Subappalto
  - Articolo 26 Cessione dei crediti
  - Articolo 27. Danni di forza maggiore
  - Articolo 28 Obblighi dell'appaltatore nei confronti dei propri lavoratori.
  - Articolo 29 Obblighi in materia di regolarità contributiva
  - Articolo 30 Clausola Sociale
  - Articolo 31 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
- TITOLO IV**
- DISPOSIZIONI FINALI**
- Articolo 32 Spese di contratto
  - Articolo 33 Richiamo alle norme legislative e regolamentari
  - Articolo 34 Imposte, tasse e trattamento fiscale

IL DIRIGENTE  
**SETTORE PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE**

.....

Timbro
--------

  
**CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO**  
P R O V I N C I A D I A S C O L I P I C E N O

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Provincia di Ascoli Piceno

REPERTORIO N. del \_\_\_\_\_

Appalto dei lavori di “ \_\_\_\_\_ ”.

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaNOVE il giorno \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) del  
mese di \_\_\_\_\_ in San Benedetto del Tronto AP,  
presso la sede comunale posta in viale A. De Gasperi  
n. 124;

Dinanzi a me dr.ssa. Serafina Camastra Segretario  
Generale del Comune di San Benedetto del Tronto,  
autorizzato a rogare gli atti in forma pubblica  
amministrativa, nell'interesse del comune, senza  
l'assistenza dei testimoni a norma di quanto previsto  
dagli artt. 47 e 48 della legge 16/02/1913 n.89 come  
modificati dall'art. 12 della legge n.246 del  
28/11/2005 sono comparsi i signori:

- dott. Arch. Farnush Davarpanah, nato a Theran il  
16/08/1953, Dirigente del Settore Progettazione  
Opere Pubbliche del Comune di San Benedetto del  
Tronto, domiciliato presso la sede comunale, il quale  
dichiara di intervenire al presente atto non in  
proprio ma nella sua qualità di rappresentante legale  
nome e per conto di detto Comune, a mente di quanto  
previsto dall'art.107 del D.Lgs.18/08/2000, n.267 e  
dell' articolo 42 dello Statuto Comunale - Codice  
fiscale n° 00360140446, che ne

Il contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche  
“Committente” a quanto appresso autorizzato giusta  
D.D. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, che si allega al presente  
atto sotto la lettera “A” per formarne parte  
integrante e sostanziale;

E  
- \_\_\_\_\_, nato ad \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_,  
residente ivi in \_\_\_\_\_, al civico n. \_\_\_\_\_ il quale  
dichiara di intervenire al presente atto non in  
proprio ma nella sua qualità di legale rappresentante  
in nome e per conto dell'impresa “ \_\_\_\_\_ ” codice  
fiscale Part. IVA n. \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_ , iscritta nel Registro delle Imprese presso la  
C.C.I.A.A. di \_\_\_\_\_ o al n. \_\_\_\_\_ di R.E.A. che nel  
proseguito dell'atto verrà chiamata per brevità anche  
“Appaltatore”:

**PREMESSO**

- che a seguito di gara a evidenza pubblica  
conformemente alle risultanze del verbale in data  
\_\_\_\_\_, sono stati provvisoriamente aggiudicati  
all'“Appaltatore” i lavori relativi di “ \_\_\_\_\_ ”  
- che con determinazione n. \_\_\_\_\_ in data  
01/12/2008 del Dirigente del settore Progettazione  
Opere Pubbliche, sono stati definitivamente  
aggiudicati all'Appaltatore i suddetti lavori;  
- che, a norma dell'art.122, comma 3, e art.54 D.Lgs.  
n.82 del 7/03/2005, smi è stato pubblicato sul sito

internet della Stazione Appaltante, l'avviso in merito all'esito della gara;

che si è provveduto alla comunicazione prevista dall'art.11 comma 10 del D.Lgs. 163/2006;

- che l'Appaltatore ha presentato, ai sensi del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione circa la composizione societaria.

- che il rappresentante dell'appaltatore e il Responsabile del procedimento hanno sottoscritto, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il verbale, dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori

- che ai sensi dell'articolo 1, del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, non è necessario acquisire la comunicazione antimafia, di cui all'art. 3, comma 1 del D.P.R. n. 252/1998, trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore ad Euro 154.937,07, pertanto, è stato all'uopo presentato il relativo certificato camerale contenente il nulla osta ai fini dell'art.10 L.n575/1965;

**TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI**

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

**TITOLO I**

**DISPOSIZIONI GENERALI**

**ARTICOLO 1- Oggetto del contratto**

Il Comune di San Benedetto del Tronto, come sopra rappresentato, dichiara di concedere in appalto all'impresa sopra meglio generalizzata, in nome e per conto della quale il come sopra costituito rappresentante dichiara di accettare, senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori in oggetto specificati. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegato o da questo richiamati. Sono parte integrante dell'appalto tutte le attività di organizzazione e coordinamento delle varie fasi esecutive, delle modalità di fornitura e della disposizione delle attrezzature che dovranno essere eseguite nella piena conformità con tutta la normativa vigente in materia di lavori pubblici inclusa quella relativa alla prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.

L'appaltatore dichiara fin d'ora che durante la propria attività lavorativa rispetterà tutte le disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza sul lavoro (prevenzione infortuni, igiene del lavoro, medicina del lavoro, mezzi di protezione personali, sicurezza di attrezzature) e che si atterrà scrupolosamente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008, ed alle ulteriori eventuali indicazioni specifiche, dovute a situazioni temporanee e contingenti, fornite dal committente

sui rischi esistenti nell'area lavorativa in cui sarà chiamato ad operare.

**ARTICOLO 2 - Corrispettivo del contratto**

Il corrispettivo dell'appalto è fissato in € = \_\_\_\_\_ (Euro / \_\_\_\_\_), oltre I.V.A. nella misura di legge e al netto del ribasso d'asta in misura del \_\_\_\_\_ % per lavori a MISURA comprensive e \_\_\_\_\_ = \_\_\_\_\_ per oneri sulla sicurezza. Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati al domicilio dell'appaltatore. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di San Benedetto del Tronto, con accredito sul conto corrente corrispondente al codice IBAN \_\_\_\_\_ previamente comunicato dall'appaltatore. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al competente Ufficio del Settore Gestione delle Risorse del Comune di San Benedetto del Tronto, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. Ai sensi dell'art.133, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, non si applica la revisione dei prezzi né il comma 1 dell'art.1664 del codice civile,

salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti la disciplina stabilita ai successivi commi del citato art.133 del D.Lgs. 163/2006.

**ARTICOLO 3 Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore**

Ai sensi e per gli effetti tutti di cui all'art.2 del Capitolato Generale d'appalto approvato con d.m. n.145/2000, ai fini del presente contratto l'"Appaltatore" elegge domicilio in San Benedetto del Tronto Viale A. De Gasperi, 124 presso la Casa Municipale del Comune di San Benedetto del Tronto, Settore Progettazione Opere Pubbliche ove ha sede l'Ufficio Direzione Lavori

**ARTICOLO 4- Condizioni generali del contratto obblighi appaltatore**

L'appalto viene concesso dal committente ed accettato dall'appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo, approvato con determina del dirigente Settore Progettazione Opere Pubbliche n° 811 del 26/05/2009:

a) capitolato generale d'appalto (D.M. 145/2000) che per patto non si allega;b) capitolato speciale d'appalto;c) elenco prezzi unitari;d) elaborati grafici progettuali;e) cronoprogramma dei lavori;f) tutti gli ulteriori allegati tecnici eventualmente inseriti nel

progetto o nelle sue specificazioni predisposte dalla Stazione appaltante per la gara d'appalto. g) piano di sicurezza redatto ai sensi del decreto legislativo 81/2008;

Si dà atto che l'appaltatore, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, D.Lgs.163/2006, smi, si è impegnato a redigere e a consegnare entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, eventuali proposte integrative del piano di sicurezza, nonché il piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

I suddetti documenti, che sono depositati agli atti del committente nel fascicolo d'ufficio detenuto presso il Settore Lavori Pubblici, unitamente alla citata determinazione di approvazione del Progetto Esecutivo n. 811/2009, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati.

L'appaltatore dichiara, la propria idoneità tecnico professionale relativamente ai lavori affidati con il presente contratto, come risultante dal certificato di iscrizione alla competente C.C.I.A.A., nonché da attestazione di qualificazione alla esecuzione di

lavori pubblici (SOA n. / / )

rilasciata da , corrente in via ,

L'appaltatore si impegna, altresì, a comunicare al committente ogni eventuale modifica a tale status.

## TITOLO II

### RAPPORTI TRA LE PARTI

#### ARTICOLO 5 - Termini di esecuzione

I lavori, fatta salva l'ipotesi in cui è prevista la consegna sotto riserva di legge, devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula.

Il tempo utile per consegnare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, è stabilito in giorni 180 (centottanta), naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, nei termini e condizioni tutte specificate nell'art.14 del capitolato speciale d'Appalto.

#### ARTICOLO 6 - penali in caso di ritardo

In caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, nell'ultimazione dei lavori, anche per parti, l'appaltatore è tenuto a pagare al committente a titolo di penale la somma di € (euro );

Nel caso di lavori dove è prevista dal progetto l'esecuzione articolata in più parti frazionate e

autonome, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più d'una di tali parti, le penali di cui al comma precedente si applicano ai rispettivi importi.

La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo, nelle ipotesi previste dall'art.16, comma 2 lett.a),b),c),d) del capitolato speciale d'appalto.

Tale penale corrisponde ad una quantificazione definita, ai sensi dell'articolo 117 del D.P.R. 554/99, in un importo massimo pari all'1 per mille giornaliero dell'ammontare netto contrattuale e comunque, in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo netto contrattuale. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, trova applicazione l'art.19 del capitolato speciale d'appalto [Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini], in tale ipotesi, il responsabile del procedimento dovrà promuovere la procedura di risoluzione per grave ritardo prevista dall'articolo 136 e 138 del D.Lgs.163/2006. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal

direttore dei lavori. Nel caso sia accertata la non imputabilità all'Appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della Stazione appaltante, l'Appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la Stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

#### **ARTICOLO 7 - Proroghe**

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 26 del DM 145/2000, l'Appaltatore, qualora per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori entro il termine contrattualmente fissato, potrà chiedere una proroga. La richiesta dovrà essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza stabilita e tale richiesta, in ogni caso, non pregiudica i diritti dell'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggior durata a fatto della Stazione appaltante. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

#### **ARTICOLO 8 - Programma di esecuzione dei lavori**

I lavori oggetto del presente contratto debbono

svolgersi secondo il programma di esecuzione predisposto, nell'ambito della redazione degli elaborati di progetto e nel rispetto delle scadenze e termini fissate per ciascuna fase, nel rispetto di quanto previsto dall'art.17 del capitolato speciale d'appalto.

**ARTICOLO 9 - Sospensioni e riprese dei lavori**

In accordo con quanto fissato dalle clausole del presente contratto e qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche od altre simili circostanze speciali impedissero in via temporanea il procedere degli interventi, il direttore dei lavori potrà ordinare la sospensione dei lavori disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

I motivi e le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori dovranno essere riportati su un verbale redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'Appaltatore e che dovrà essere inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione. Non appena siano venute a cessare le condizioni che hanno determinato la sospensione dei lavori, il direttore dei lavori dispone l'immediata ripresa degli stessi procedendo in contraddittorio con l'Appaltatore, alla redazione di un verbale di ripresa che dovrà essere inoltrato al responsabile del

procedimento entro cinque giorni dalla data della sua compilazione.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati dal primo comma del presente articolo, non spetterà all'Appaltatore alcun compenso aggiuntivo.

Per tutta la durata della sospensione dei lavori il tempo trascorso sarà sospeso ai fini del calcolo dei termini fissati nel contratto per l'ultimazione dei lavori. Qualora la sospensione o le sospensioni, se più di una, avessero una durata complessiva superiore ad un quarto del tempo totale contrattualmente previsto per l'esecuzione dei lavori o quando superino i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità.

**ARTICOLO 10 - Oneri a carico dell'appaltatore**

Sono a carico dell'Appaltatore i seguenti oneri e prescrizioni:

la formazione del cantiere e l'esecuzione di tutte le opere di recinzione e protezione con esclusione delle sole opere relative alla sicurezza del cantiere, meglio individuate nel p.s.c. ove presente, ovvero p.s.s.; le spese di adeguamento del cantiere secondo le prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni;

l'installazione delle attrezzature ed impianti necessari al normale e completo svolgimento dei



# CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO

PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

lavori; l'approntamento di tutte le opere provvisorie e schermature di protezione; le spese per gli eventuali tracciamenti e rilievi dei capisaldi necessari o richiesti dal direttore dei lavori per l'esatto posizionamento e conseguenti verifiche delle opere da realizzare; la sistemazione delle strade e dei collegamenti esterni ed interni al cantiere; la completa applicazione della normativa antinfortunistica vigente; l'installazione della segnaletica necessaria a garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli; il rispetto e l'applicazione integrale della normativa e degli adempimenti previsti dai contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; la vigilanza e guardiania del cantiere sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera oltre alla buona conservazione delle opere realizzate fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione; la pulizia del cantiere; la fornitura dei locali uso ufficio per la direzione lavori, dei servizi e locali per i lavoratori; la fornitura di tutti i mezzi di trasporto, attrezzi e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori e all'approntamento del cantiere; le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono

e fognature per l'esecuzione dei lavori ed il funzionamento del cantiere, incluse le spese di utenza dei suddetti servizi; tutti gli adempimenti e l'eventuale assistenza, escluse le spese, nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio quali: V.V.F., Società Concessionarie di Pubblici Servizi, ENEL, Telecom, Comune, Provincia, Regione, etc. compreso l'espletamento di qualsiasi pratica per la richiesta delle autorizzazioni di competenza dei suddetti Enti e per il coordinamento delle visite o controlli eventualmente disposti dagli stessi; - le spese per il passaggio, per occupazioni temporanee e per il risarcimento di eventuali danni arrecati a proprietà pubbliche, private o persone, durante lo svolgimento dei lavori; - l'assunzione, per tutta la durata dei lavori, di un direttore di cantiere nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'albo di categoria e di competenza professionale adeguata ai lavori da eseguire; il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati, prima dell'inizio dell'opera, alla stazione appaltante che potrà richiedere in qualunque momento la sostituzione senza che ciò possa costituire titolo per avanzare richieste di compensi.

**ARTICOLO 11 - Contabilizzazione dei lavori a  
misura**

Il contratto è stipulato "a misura" ai sensi degli art.45, comma 7 del Regolamento Generale DPR 554/1999 e dell'art.53, comma 4, del D.Lgs. 163/2006.

La contabilizzazione dei lavori a misura sarà effettuata mediante applicazione del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, a tutti i prezzi unitari in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità eseguite.

Il pagamento delle somme dovute per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta ed individuato in € 11.2801,62= avverrà proporzionalmente ai lavori eseguiti ed ai SAL emessi;

**ARTICOLO 12 - Liquidazione dei corrispettivi**

Ai sensi dell'art.5 del Decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 convertito in legge 28 maggio 1997, n. 140 (G.U. n. 74 del 29 marzo 1997 e n. 123 del 29 maggio 1997) non è dovuta alcuna anticipazione.

I pagamenti dei lavori saranno effettuati al maturare di stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati a norma degli artt.27,28,29 e 30 del capitolato speciale d'appalto, al lordo del ribasso d'asta, oneri per la sicurezza e ritenuta di garanzia di cui all'art. 21 comma 2, del capitolato

speciale d'appalto, raggiungano l'importo di € 100.000, rispetto all'importo contrattuale.

Il pagamento della rata di saldo è comunque subordinato alla presentazione di una garanzia fidjussoria, ai sensi dell'art.141, comma 9, del D.Lgs. 163/2006, dello stesso importo

Ferme le prescrizioni di cui all'art.21 del capitolato speciale d'appalto, al pagamento si provvede mediante mandato di pagamento che ordini al Tesoriere comunale di provvedere con:

Assegno circolare in favore dell'appaltatore;

Bonifico sul c/c bancario intestato all'Appaltatore.

Poiché l'opera è interamente finanziata con contributo straordinario del Ministero dell'Economia e Finanze, i pagamenti occorrenti in acconto e a saldo, in deroga a quanto previsto in ogni diversa disposizione, saranno corrisposti compatibilmente con i tempi di erogazione necessari da parte dell'ente detentore dei fondi, senza che per ciò l'appaltatore possa pretendere interessi o indennizzi di sorta.

Il pagamento della rata di acconto o di saldo si intende utilmente disposto qualora nei termini di cui all'art. 29, D.M. LLPP 145/2000 l'Amministrazione abbia provveduto all'emissione del rispettivo mandato di pagamento.

**ARTICOLO 13 - Nuovi prezzi**

Qualora, relativamente alle varianti ed ai lavori in economia che si rendessero necessari in corso d'opera, sia richiesta la formulazione di prezzi non contemplati dall'Elenco prezzi contrattualmente definito, il direttore dei lavori procederà alla definizione dei nuovi prezzi sulla base dei seguenti criteri: applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli, e trasporti, necessari per le quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; aggiungendo all'importo così determinato una percentuale per le spese relative alla sicurezza; aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento, a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali; aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'Appaltatore.

La definizione dei nuovi prezzi dovrà avvenire in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore e dovrà essere approvata dal responsabile del procedimento; qualora i nuovi prezzi comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, il responsabile del procedimento dovrà sottoporli all'approvazione della Stazione appaltante. Qualora l'Appaltatore non dovesse accettare i nuovi prezzi

così determinati, la Stazione appaltante potrà ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni previste.

Sulla base delle suddette approvazioni dei nuovi prezzi il direttore dei lavori procederà alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, salva la possibilità per l'Appaltatore di formulare, a pena di decadenza, entro 15 giorni dall'avvenuta contabilizzazione, eccezioni o riserve nei modi previsti dalla normativa vigente o di chiedere la risoluzione giudiziaria della controversia. Tutti i nuovi prezzi saranno soggetti a ribasso d'asta che non potrà essere applicato, ai sensi dei vigenti contratti collettivi nazionali dei lavoratori, al costo della mano d'opera.

L'amministrazione si riserva la facoltà di valutare la ricorrenza delle ipotesi previste dall'art.133 comma 4 e ss del D.Lgs.163/2006.

#### ARTICOLO 14 - Controlli

Il Responsabile Unico del Procedimento avvalendosi del direttore dei lavori, procede al controllo periodico dell'attività da svolgere, mediante ispezioni nei cantieri, verifica della tenuta della contabilità, esame del rispetto del cronoprogramma e incontri con l'appaltatore, secondo modalità e piani elaborati in relazione alle specifiche esigenze di controllo dello svolgimento delle attività di cantiere. Si fa comunque, espresso rinvio alla disciplina dei

controlli, contenuta nell'articolo 19 del d.m.145/2000.

**ARTICOLO 15 - Specifiche modalità e termini di collaudo**

Al termine dell'esecuzione delle opere si procederà con le operazioni di collaudo che dovranno, in ogni caso, essere effettuate entro 6 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Resta comunque obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 141, comma 7 del D.Lgs.163/2006 smi.

A compimento delle operazioni di collaudo verrà emesso un certificato di collaudo che avrà carattere provvisorio diventando definitivo, salva l'espressa autonoma approvazione del collaudo da parte della Stazione appaltante, dopo due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine il collaudo si intende approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Il certificato di collaudo dovrà essere trasmesso all'Appaltatore il quale dovrà firmarlo per accettazione entro venti giorni dalla data di ricevimento con eventuali domande relative alle operazioni di collaudo; le domande dovranno essere formulate con modalità analoghe a quelle delle riserve previste dall'articolo 165 del D.P.R. 554/99. L'organo di collaudo, dopo

aver informato il responsabile del procedimento, formulerà le proprie osservazioni alle domande dell'Appaltatore. Il certificato di collaudo dovrà comprendere una relazione predisposta dall'organo di collaudo in cui dovranno essere dichiarate le motivazioni relative alla collaudabilità delle opere, alle eventuali condizioni per poterle collaudare e ai provvedimenti da prendere qualora le opere non siano collaudabili.

Al termine delle operazioni di collaudo, l'organo di collaudo dovrà trasmettere al responsabile del procedimento gli atti ricevuti, i documenti contabili aggiungendo:

i verbali di visita al cantiere; le relazioni previste; il certificato di collaudo; il certificato del responsabile del procedimento per le correzioni eventualmente ordinate dall'organo di collaudo; le controdeduzioni alle eventuali osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e del certificato di regolare esecuzione, si estinguono di diritto le garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 113, del D.Lgs. 163/2006 smi e dell'articolo 101 (cauzione definitiva) del D.P.R. 554/1999. Entro novanta giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione la Stazione appaltante, previa garanzia

fidejussoria, procederà al pagamento della rata di saldo che, comunque, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Sono a carico dell'Appaltatore:

operai e mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di collaudo; il ripristino delle parti eventualmente alterate durante le verifiche di collaudo; le spese di visita del personale della stazione appaltante per l'accertamento dell'eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo. Qualora l'Appaltatore non dovesse ottemperare agli obblighi previsti, il collaudatore disporrà l'esecuzione di ufficio delle operazioni richieste e le spese sostenute saranno dedotte dal credito residuo dell'Appaltatore. Fino alla data di approvazione del certificato di collaudo (provvisorio) restano a carico dell'Appaltatore la custodia delle opere ed i relativi oneri di manutenzione e conservazione.

E' in facoltà dell'amministrazione, ove consentito dalla legge, sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione. In tal caso lo stesso verrà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La cauzione prestata a garanzia del pagamento della rata di saldo di cui all'art. 141, comma 9 del D.Lgs.

163/2006, è svincolata non appena il collaudo diventa definitivo, salvo la facoltà del committente di procedere ad una autonoma approvazione dello stesso.

In caso di redazione del certificato di regolare esecuzione non è richiesta la cauzione a garanzia del saldo.

#### **ARTICOLO 16 - Eccezioni dell'appaltatore -**

##### **Riserve**

Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all'esecuzione dei lavori vengono comunicate dal direttore dei lavori o dall'Appaltatore al responsabile del procedimento che provvederà ad organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la verifica dei problemi sorti e per la definizione delle possibili soluzioni. Nel caso le contestazioni dell'Appaltatore siano relative a fatti specifici, il direttore dei lavori dovrà redigere un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due testimoni) relativo alle circostanze contestate; una copia del verbale verrà trasmessa all'Appaltatore che dovrà presentare le sue osservazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate. Il verbale e le osservazioni dell'Appaltatore devono

essere inviate al responsabile del procedimento. Le contestazioni ed i conseguenti ordini di servizio dovranno essere annotati sul giornale dei lavori. La decisione in merito alle contestazioni dell'Appaltatore dovrà essere assunta dal responsabile del procedimento e comunicata all'Appaltatore il quale dovrà uniformarvisi fatto salvo il diritto di iscrivere riserva sul registro di contabilità. Nel caso di riserve dell'Appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, dovrà essere seguita la seguente procedura: l'Appaltatore firma con riserva il registro di contabilità con riferimento al tipo di lavori contestati; entro i successivi quindici giorni l'Appaltatore, a pena di decadenza, dovrà esplicitare le sue riserve sul registro di contabilità, definendo le ragioni della riserva, la richiesta dell'indennità e l'entità degli importi cui ritiene di aver diritto;

il direttore dei lavori, con specifiche responsabilità, nei successivi quindici giorni dovrà esporre sul registro di contabilità le sue motivate deduzioni con un dettagliato resoconto di tutti gli elementi utili a definire i fatti e valutare le richieste economiche dell'Appaltatore

**ARTICOLO 17 - Modalità di soluzione delle  
controversie**

Nel caso di riserve regolarmente iscritte dall'Appaltatore nel registro di contabilità, il responsabile del procedimento dovrà valutare l'ammissibilità e la relativa fondatezza acquisendo, entro novanta giorni dall'apposizione dell'ultima riserva, la relazione riservata del direttore dei lavori e, se costituito, dell'organo di collaudo. Dopo aver consultato l'Appaltatore sulle condizioni di un eventuale accordo, il responsabile del procedimento dovrà presentare una dettagliata relazione alla Stazione appaltante che, nei successivi sessanta giorni, dovrà assumere le proprie determinazioni in merito dandone comunicazione allo stesso responsabile del procedimento e all'Appaltatore. Nel caso di adesione dell'Appaltatore alle ipotesi presentate di accordo bonario, il responsabile del procedimento convocherà le parti per la sottoscrizione di un verbale di accordo bonario.

**ARTICOLO 18 - Garanzie per vizi e difetto  
dell'opera**

Salvo il disposto dell'articolo 1669 del codice civile e le eventuali prescrizioni del presente contratto riferite a lavori particolari, l'Appaltatore si impegna a garantire la Stazione appaltante per la durata di un anno dalla data del verbale di collaudo o certificato di regolare esecuzione per i vizi e difetti, di qualsiasi grado e natura, che diminuiscono l'uso e

l'efficienza dell'opera e che non si siano precedentemente manifestati. Per lo stesso periodo l'Appaltatore si obbliga a riparare tempestivamente

tutti i guasti e le imperfezioni che si manifestino negli impianti e nelle opere per difetto di materiali o per difetto di montaggio, restando a suo carico tutte le spese sostenute per le suddette riparazioni (fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte del personale).

Per tutti i materiali e le apparecchiature alle quali le case produttrici forniranno garanzie superiori ad un anno, queste verranno trasferite alla Stazione appaltante. A garanzia dell'osservanza, da parte dell'Appaltatore, dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori dovrà essere operata, sull'importo netto progressivo dei lavori, una ritenuta dello 0,50 per cento. Tali ritenute saranno svincolate in sede di liquidazione del conto finale e dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti indicati non abbiano comunicato alla Stazione appaltante eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del responsabile del procedimento

#### **Articolo 19 - Fallimento dell'appaltatore**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione

appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 136,137 e 138 del D.Lgs 163/2006.

Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 18 e 19 dell'articolo 37 del D.Lgs.163/2006.

#### **ARTICOLO 20 - Risoluzione e recesso**

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore al 30% della durata contrattuale, anche per parti, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 e 138 del D.Lgs.163/2006.

La risoluzione del contratto ai sensi del comma precedente trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore. Nel caso di risoluzione del contratto la penale è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori

per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 134, 135, 136 del D.Lgs. 163/2006.

#### ARTICOLO 21 - Clausola arbitrare

E' esclusa la clausola arbitrare. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il giudice del luogo ove il contratto è stato stipulato, ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145.

### TITOLO III

#### ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

##### ARTICOLO 22 - Cauzione definitiva

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha costituito, ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e 101 del decreto del presidente della Repubblica n. 554/1999, cauzione definitiva di € \_\_\_\_\_ = a mezzo polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_, rilasciata dalla Società \_\_\_\_\_, agenzia \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il "Committente" avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il "Committente" abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

##### ARTICOLO 23 - Polizza assicurativa

L'appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 129 D.Lgs. 163/2006 e art. 103 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e del Capitolato speciale d'Appalto polizza di assicurazione a garanzia della RCT del genere CAR per un massimale unico dell'importo indicato all'art. 34 del Capitolato speciale d'appalto così distinto:

Partita 1) importo contrattuale incrementato dell'IVA € 400.000; Partita 2) valore delle preesistenze : € 5.000.000;

Partita 3) per demolizioni e sgombero € 1.000.000;

Sez.B) per responsabilità civile verso terzi per la somma assicurata di: € 500.000=, emessa in data \_\_\_\_\_ da Società \_\_\_\_\_, agenzia \_\_\_\_\_, Polizza n. \_\_\_\_\_.

##### ARTICOLO 24- Divieto di cessione del contratto

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 118, del D.Lgs. 163/2006, e successive modificazioni ed

integrazioni.

**ARTICOLO 25 - Subappalto**

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia.

**ARTICOLO 26 - Cessione dei crediti**

L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 117, del D.Lgs. 163/2006 smi può effettuare la cessione dei crediti vantati nei confronti della Stazione appaltante per i lavori derivanti dal presente contratto; tale cessione potrà essere effettuata soltanto nei confronti di banche o intermediari finanziari disciplinati dalle vigenti leggi in materia bancaria e creditizia e il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e dovrà essere notificata alla Stazione appaltante che potrà rifiutarla, con comunicazione al cedente e al cessionario, entro quindici giorni dal ricevimento della notifica stessa. Le stesse modalità previste per la cessione del credito dovranno essere seguite nell'ipotesi di mandato irrevocabile all'incasso.

L'eventuale cessione dei crediti non pregiudica in alcun modo i diritti della Stazione appaltante in merito agli obblighi dell'Appaltatore derivanti dal presente contratto.

**ARTICOLO 27 - Danni di forza maggiore**

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le ordinarie precauzioni. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente tutte le misure preventive atte ad evitare tali danni o provvedere alla loro immediata eliminazione. Nessun compenso o indennizzo sarà dovuto all'Appaltatore quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore stesso o dei suoi dipendenti. Nel caso di danni causati da forza maggiore, l'Appaltatore dovrà denunciare al direttore dei lavori, entro tre giorni dal verificarsi dell'evento, il fatto a pena di decadenza dal diritto di risarcimento. Il direttore dei lavori, appena ricevuta la denuncia, dovrà redigere un verbale di accertamento che riporti:

lo stato dei luoghi e delle cose prima e dopo il danno subito; le cause dei danni specificando l'eventuale causa di forza maggiore; le azioni e misure eventualmente prese preventivamente dall'appaltatore o la conseguente negligenza dello stesso con l'indicazione del soggetto direttamente responsabile; lo stato di effettiva osservanza delle precauzioni di carattere generale e delle eventuali prescrizioni del direttore dei lavori. Dopo il verificarsi di danni di forza maggiore, l'Appaltatore

non potrà sospendere o rallentare autonomamente l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato,

su precise istruzioni del direttore dei lavori, fino all'esecuzione dell'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per quanto riguarda i danni alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi ed alle condizioni stabiliti dal presente contratto.

**ARTICOLO 28 - Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti**

L'appaltatore dichiara, di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente C.C.N.L. di riferimento per i lavoratori e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa di riferimento.

Qualora la ditta non risulti in regola con gli obblighi di legge di cui sopra il committente procederà alla risoluzione del contratto per grave inadempimento e all'affidamento dei lavori alla ditta che segue immediatamente in graduatoria con addebito all'appaltatore delle spese sostenute

dall'Amministrazione. L'eventuale esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali del committente.

**ARTICOLO 29 - Obblighi in materia di regolarità contributiva**

Si dà atto che l'impresa ha dato dimostrazione della regolarità nei confronti degli adempimenti di natura contributiva, ottemperando a quanto previsto dalla normativa di riferimento, Circ.n. 848/2004 Dir. Affari Generali Ministero del Lavoro, DM Lavoro e Previdenza Sociale 24/10/2007, nonché dall'art. 90 comma 9 del D.Lgs. n.81/2008, come certificato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva.

**ARTICOLO 30 Clausola Sociale**

A norma di quanto previsto dall'art.9 della LR Marche 18/11/2008, n.33, dalla circolare Ministero Lavoro n.26 del 21/04/2000, in caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dall'applicazione di quanto stabilito dalla normativa di riferimento in materia di regolarità contributiva, ed in particolare dalla Circolare del 13 maggio 1986 n° 880/U.L., la stazione appaltante comunicherà all'impresa e, se del caso, anche agli altri Enti competenti, l'inadempienza e procederà ad una detrazione del 20% sul pagamento della rata di saldo, destinando le somme così accantonate a

garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa non può opporre eccezione alla stazione appaltante, né il titolo a risarcimento di danni.

**ARTICOLO 31 - Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie**

*(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)*

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

*(per le imprese che occupano più di 35 dipendenti e da 15 a 35 dipendenti che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)*

Le Parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere/non essere assoggettato agli obblighi essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ed ha presentato la certificazione rilasciata dal Servizio all'Impiego della Provincia di , competente per

il territorio nel quale l'Appaltatore ha la sede legale, protocollo , dalla quale risulta l'ottemperanza con le norme di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".

**TITOLO IV**

**DISPOSIZIONI FINALI**

**ARTICOLO 32 - Spese contrattuali**

Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Esse saranno prelevate dall'apposito deposito di Euro =, già effettuato mediante bonifico . Agenzia di , in data .

**ARTICOLO 33- Richiamo alle norme legislative e regolamenti**

Per quanto non previsto e contenuto nel presente contratto, le parti si riportano alle norme vigenti in materia di lavori pubblici, D.Lgs.163/2006, regolamento generale per quanto compatibile, capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 145/2000, quest'ultimo limitatamente quanto non previsto dal capitolato speciale d'appalto.

**ARTICOLO 34 - Regime fiscale**

Si dichiara, ai fini fiscali, che le opere di cui al



**CITTA' DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO**  
P R O V I N C I A D I A S C O L I P I C E N O

presente contratto sono soggette ad IVA, pertanto si  
richiede la registrazione in misura fissa ai sensi  
dell'articolo 40 del D.P.R. 26/10/1972 n. 634.

Il presente atto scritto con strumenti informatici da  
persona di mia fiducia per n. ( ) pagine  
fin qui è stato letto da me segretario comunale ai  
componenti che interpellati lo approvano.

**IL DIRIGENTE**

**L'IMPRESA APPALTATRICE**

**IL SEGRETARIO GENERALE**

L'impresa dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti  
degli articoli 1341 e 1342 Cod. Civ. di approvare  
espressamente quanto stabilito dagli artt. 1,4, 6, 8,  
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,  
20,21,24,26,27,28,30,31,32.

**L'IMPRESA APPALTATRICE**